



CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE SETTORE III

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 13/05/2019

PROPOSTA N. 1000 DEL 09/05/2019

OGGETTO: RICONTRATTUALIZZAZIONE CANONE GALATA S.P.A. PER IL SITO UBICATO IN LOCALITÀ VALLE ANZUCA, AREA STADIO COMUNALE – CODICE CH035 - APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 174 del 16.11.2000 è stato approvato il protocollo di intesa tra il Comune di Francavilla al Mare e i Gestori della Telefonia Mobile;
- con delibera di C.C. n. 43 del 26.04.2002 è stato approvato il Regolamento definitivo per l'istallazione degli impianti a sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisi;
- in data 30.07.2015 tra la società GALATA S.P.A. ed il Comune di Francavilla al Mare è stato stipulato un contratto di locazione per la concessione di una porzione di area di proprietà comunale, contraddistinta in catasto al Fg. 10 - p.lla 7 (parte), ubicata in località Valle Anzuca – Area Stadio Comunale della durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 06.12.2015 al 05.12.2024 per un canone annuo di € 7.500,00 (diconsi settemilacinquecento/00) da corrispondere in rate annuali anticipate per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;

Preso atto che:

- in data 29.12.2015 la società GALATA spa ha provveduto alla registrazione telematica del sopra citato contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate di Asti al n. 009471 - Serie 3T;
- il succitato canone annuo pari ad € 7.500,00=, per le annualità 06.12.2015 - 05.12.2020, è stato corrisposto all'Ente, mediante una unica soluzione dell'importo complessivo di € 37.500,00 (diconsi trentasettemilacinquecento/00) come da reversale n. 8705/2015 in atti;

Considerato che:

- società GALATA S.p.a con sede legale in via Carlo Veneziani, n. 58 - 00148 – Roma – P.I. 13264231005, con nota del 21.9.2018, acquisita agli atti in pari data, con prot. 33788 ha chiesto, in coerenza con la disciplina dettata dal Codice delle Telecomunicazioni e al generale andamento economico del mercato immobiliare e locativo, la stipula di un nuovo contratto di locazione al fine di alienare, per l'area in cui ricade l'immobile i canoni dello stesso ai valori indicati dell'Agenzia del Territorio onde evitare la soppressione dell'antenna in argomento;
- la medesima società GALATA spa per la ricontrattualizzazione del nuovo canone di locazione del sito di cui all'oggetto ha incaricato il Dott. Dario Caporaso;
- con nota mail del 19.07.2018 il Dott. Dario Caporaso, per conto del gestore, ha proposto per il nuovo contratto di locazione un canone pari ad € 3.375,00= annui mediante il pagamento anticipato delle prime 6 (sei) annualità per complessivi € 20.250,00;

Vista la delibera di G.C. n. 226 del 03.08.2018 con la quale l'Ente ha aderito al Protocollo di intesa sottoscritto fra Anci – H3G S.p.a., Vodafone Italia S.p.a e Wind Telecomunicazioni S.p.a per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile;

Vista la relazione del tecnico comunale dalla quale si evince che l'area concessa alla succitata società per l'installazione del sopra citato impianto di telefonia, posta all'interno dello stadio comunale nei pressi della tribuna spettatori (lato Nord), è individuata catastalmente sul Fig. 10, p.lla 7 (parte) di circa 54 mq.;

Vista la nota e-mail del 29.01.2019 in atti con la quale il succitato Dott. Dario Caporaso, per il nuovo contratto di locazione, ha riformulato la richiesta di riduzione del canone annuo da € 7.500,00= ad € 5.000,00= della durata di anni 9 (nove) a partire dal 06.06.2019 precisando, altresì che, l'importo relativo ai mesi corrisposti anticipatamente con il precedente contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – di Asti al n. 009471 - Serie 3T in data 29.12.2015 e non ancora goduti, non andranno imputati quale acconto sul nuovo contratto che si andrà a sottoscrivere;

Evidenziato che la società GALATA spa con sede in Roma, via Carlo Veneziani, n. 58 P.I. 13264231005 e rappresentata dal Dott. Dario Caporaso con nota mail del 26.03.2019, acquisita agli atti in data 27.03.2019 con prot. 11815, ha inviato la bozza del nuovo contratto per la locazione dell'area in argomento per un canone annuo pari ad € 5.000,00= della durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 06.06.2019 al 05.06.2028 rinnovabili tacitamente di nove (9) anni in nove (9) anni;

Dato atto che:

- la succitata proposta formulata dal gestore, a fronte di una generale riduzione del canone praticato, consente il mantenimento dell'impianto in oggetto il quale garantisce all'Ente risorse per il bilancio comunale e ciò in alternativa alla sua eventuale dismissione, come prospettata dallo stesso gestore GALATA S.p.a.;

- l'art. 8 della Delibera dell'Autorità TLC del 14.03.2001 n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere";

Rilevato che le procedure per il rilascio del dovuto titolo abilitativo all'installazione degli impianti di Comunicazioni Elettroniche sono disciplinate dal D.Lgs 10.08.2003 n. 259 consolidato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 70/2012 e dall'art. 35, comma 4, di cui alla L. 111/2011 modificato dall'art. 14, comma 10-ter della Legge di conversione 17.12.2012 n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Preso atto che tali infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli artt. 87, 87 bis e 88 del D.Lgs 259/2003, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del DPR n. 380/2001 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia;

Visto che in considerazione dell'importanza del servizio che verrebbe reso all'intera collettività, mediante il potenziamento delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, si ritiene opportuno valutare positivamente la richiesta avanzata dalla società GALATA S.p.a. anche in considerazione dell'introito economico previsto;

Rilevato che:

- la variazione del canone annuo comporta una minore entrata sul bilancio annuale e pluriennale di previsione dall'esercizio in corso - cap. 3600 denominato " Proventi da canoni di telefonia mobile", a fronte peraltro di una maggiore durata dell'obbligazione di pagamento in capo al gestore telefonico derivante dalla nuova decorrenza del termine novennale;

- ai sensi dell'art. 8 del nuovo schema di contratto di che trattasi, le spese di registrazione dello stesso saranno sostenute in parti uguali tra le parti i cui adempimenti di registrazione saranno effettuati dalla Condittrice;

Richiamate altresì:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2019, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- La delibera di G.C. n. 228/2018 con la quale è stato approvato il piano delle Performance 2018;

Ritenuto, pertanto, doversi formulare direttive all'Ufficio patrimonio affinché vengano adottati tutti i provvedimenti consequenziali;

Vista la Delibera dell'Autorità TLC del 14.03.2001 n. 128/01/cons;

Vista la Legge 17.12.2012 n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Visti altresì;

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
- Il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il vigente Regolamento definitivo per l'Installazione degli impianti a sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisi,
- il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
- Il Decreto Sindacale n. 22 del 04.12.2018 di incarico di Dirigente del Settore III all' Ing. Graziano Cialfi;
- L' art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti dell' Ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente:

- 1) di ricontrattualizzare il contratto di locazione per la concessione di una porzione di area di proprietà comunale contraddistinta al fg. 10 p.lla 7 (parte) di circa 54 mq. per l'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile – codice sito CH035 - ubicato in Valle Anzuca – Area Stadio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 29.12.2015 al n. 9471- Serie 3T ed intercorrente tra il Comune di Francavilla al Mare ed il gestore GALATA S.p.a. con sede in via Carlo Veneziani, 58 – 00148 ROMA partita C:F: e partita I.v.a n. 13264231005 della durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 06.12.2015 al 05.12.2024 per un canone annuo di € 7.500,00 (diconsi settemilacinquecento/00);
- 2) di dare atto che gli importi versati dal gestore GALATA spa relativi ai mesi, per i quali è già stata corrisposta anticipatamente la rata di canone in base al precedente contratto n. 9471- Serie 3T registrato in data 29.12.2015, e non ancora goduti dalla medesima società, non andranno imputati quale acconto sul nuovo contratto 2019-2028;
- 3) di rideterminare la misura del canone annuo, che il concessionario GALATA S.p.a. deve corrispondere al Comune di Francavilla al Mare per la locazione dell'area di proprietà comunale contraddistinta al fg. 10 p.lla 7 (parte) di circa 54 mq. in € 5.000,00= (euro cinquemila/00) da corrispondere con rate annuali anticipate da pagarsi entro la 1 decade del mese di giugno dell'anno di riferimento mediante bonifico bancario;
- 4) di stabilire che la nuova locazione dell'area in argomento avrà la durata in anni nove (9) con decorrenza dal 06.06.2019 al 05.06.2028, con decorrenza ed efficacia dal termine di scadenza dell'annualità in corso (06.06.2019) coincidente con il termine di corresponsione anticipata per l'annualità 2019;
- 5) di approvare l'allegato schema di contratto di locazione di che trattasi della durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 06.06.2019 al 05.06.2028 mediante pagamento di un canone annuo anticipato di € 5.000,00=;
- 6) di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto modificativo e ai relativi adempimenti successivi;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del nuovo schema di contratto di che trattasi, le spese di registrazione dello stesso saranno sostenute in parti uguali tra le parti i cui adempimenti di registrazione saranno effettuati dalla Condittrice;
- 8) di rendere noto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la Sig.ra Filomena Casarin;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore I per le annotazioni contabili di competenza sul bilancio annuale e pluriennale;
- 10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento
Filomena Casarin

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Ing. Graziano CIALFI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1000 del 09/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIALFI GRAZIANO in data 13/05/2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1000 del 09/05/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 15/05/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1205

Il 15/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 763 del 15/05/2019 con oggetto: **RICONTRATTUALIZZAZIONE CANONE GALATA S.P.A. PER IL SITO UBICATO IN LOCALITA' VALLE ANZUCA, AREA STADIO COMUNALE - CODICE CH035 - APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 15/05/2019.¹

¹ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.